SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 6 MARZO 1968

(78ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria » **(2736)** (*D'iniziativa del deputato Pacciardi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 809, 812, 816, 817, 818
ALBARELLO 811, 812, 814, 816, 817
BERNARDINETTI 810, 811, 814, 816, 817
CAGNASSO 817
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 812, 814, 816, 818
PIASENTI, *relatore* 809, 815, 818
ROFFI 811, 817, 818
VALLAURI 811, 813, 816, 817
ZENTI 812, 814, 817

« Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio » **(2746)** (*D'iniziativa dei deputati De Meo ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 818, 819
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 818
PIASENTI, *relatore* 818

« Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali della Aeronautica militare » **(2770)** (*D'iniziativa dei deputati Bologna ed altri; Cervone e Lettieri; Cervone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* 806, 808, 809
DARÈ 807
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 807
PALERMO 806
PELIZZO 808
PIASENTI 806

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Barontini, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Cremisini, Darè, De Dominicis, Fanelli, Garavelli, Giorgi, Morandi, Palermo, Pelizzo Piasenti Roasio, Roffi, Rosati, Vallauri e Zenti.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Bernardinetti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Santero.

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri; Cervone e Lettieri; Cervone ed altri: « Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare » (2770) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bologna, Buffone, Canestrari, Fornale, D'Arezzo, Fracassi, Barbi, Arnaud, Semeraro; Cervone e Lettieri; Cervone, Merenda, Lettieri, Ripamonti, Iozzelli, Belci e Pucci Ernesto: « Norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Informo, anzitutto, che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Il provvedimento, di cui ci stiamo occupando, trae la sua origine dalla considerazione che i sottufficiali dell'Aeronautica militare, pur fruendo di limiti di età nel complesso inferiori a quelli dei pari grado dell'Esercito e della Marina, progrediscono più lentamente nella carriera, nonostante appartengano a un'Arma estremamente dinamica. Per tali motivi alcuni deputati hanno presentato tre disegni di legge, che la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento ha approvato in un testo unificato nella seduta del 23 febbraio scorso. Tale testo unificato consta di due articoli, il primo dei quali stabilisce che, fermi restando i soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima, di seconda e di terza classe, e le modalità del loro riassorbimento, per gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sono consentite promozioni al grado di maresciallo di prima classe in numero di 650 unità annue in aggiunta alle promozioni derivanti dalle normali vacanze organiche. Per i predetti anni possono essere valutati per la promozione al grado di sergente maggiore i sergenti che abbiano compiuto 10 anni di servizio dalla data di arruolamento (mentre oggi i sergenti e i sergenti maggiori stazionano molto lungamente nel grado). In corrispondenza dei soprannumeri nel grado di maresciallo di prima classe restano vacanti altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge di bilancio. All'assorbimento del soprannumero verificatosi nel grado di maresciallo di prima classe si provvede a norma dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Il secondo articolo riguarda l'onore, valutato in lire 991 milioni, e stabilisce il modo di farvi fronte.

Non mi resta che chiedere agli onorevoli componenti della Commissione di voler cortesemente esprimere il loro parere favorevole ad un provvedimento quanto mai atteso.

PALERMO. Siamo d'accordo.

PIASENTI. Darò senz'altro il mio pieno consenso al disegno di legge, il cui titolo giustamente precisa che si tratta di norme temporanee sull'avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare. Siamo sempre in attesa, quindi, della soluzione del problema di fondo dell'aumento dei quadri, su cui ho più volte richiamato l'attenzione

del Senato in occasione della discussione dei bilanci della difesa, ma che comporta un onere tale che non si sa quando potrà ottenersi. Poichè la copertura degli organici in rapporto ai compiti specifici riservati ai sottufficiali dell'Aeronautica è conseguentemente ancora rinviata, col disegno di legge in esame si ottiene almeno uno sveltimento della carriera del settore. Ragione per cui confermo il pieno consenso al provvedimento, con l'auspicio che nella prossima legislatura possa essere risolto il problema nel suo complesso.

D A R E ' . D'accordo.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi sia consentito, a nome del Governo e in particolare del Ministro della difesa, di dare subito atto all'onorevole Presidente e all'intera Commissione difesa del Senato della celerità con la quale il disegno in discussione, in verità molto atteso dall'Amministrazione e dagli interessati, è stato posto all'ordine del giorno.

Si tratta di un provvedimento provvisorio e interlocutorio, ossia di una norma limitata e transitoria, ma che viene in grandissima misura a sanare una situazione di estrema precarietà e di disagio sia della Forza armata interessata (lo Stato maggiore della Aeronautica militare aveva chiaramente manifestato negli anni passati la necessità di un graduale adeguamento degli organici di legge alle nuove esigenze di sviluppo della formazione tecnico-professionale dei giovani, che come volontari servono le Forze armate) sia della categoria dei sottufficiali dell'Arma azzurra, poichè provvede ad una sistemazione tale da consentire loro di porsi sullo stesso piano di carriera dei sottufficiali della Marina e dell'Esercito. Necessità, questa, quanto mai avvertita, poichè oggi nel servizio permanente i sergenti pervengono a valutazione, ai fini dell'avanzamento, soltanto dopo almeno 11 anni di anzianità di servizio, mentre la permanenza effettiva nei gradi di maresciallo di terza e seconda classe è tale da provocare il verificarsi di numerose cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età prima che gli interessati abbiano maturato il diritto a raggiungere il grado massimo, che solo può garantire — come gli onorevoli parlamentari sanno e come è stato più volte posto in evidenza in vari ordini del giorno — un minimo vitale di pensione. Quindi, fermo restando, così come concertato col Tesoro, che il provvedimento non incide sulla sostanza del riordinamento organico, in quanto si riferisce ad un numero limitato di sottufficiali, per evitare che con la fine della legislatura non si venisse incontro alla duplice esigenza di istituto e sociale, il Ministro della difesa, avendo accettato recentemente due ordini del giorno alla Camera dei deputati, che riecheggiavano quelli già approvati dalla Commissione difesa del Senato, ha ritenuto di autorizzarmi a prendere contatti con il Ministero del tesoro e la Presidenza della Commissione difesa della Camera dei deputati al fine di trovare un espediente tecnico-giuridico, sul quale far ricadere un nostro emendamento. Dico questo perchè, se guardiamo alla fase iniziale delle proposte di iniziativa parlamentare, ci accorgiamo che esse si riferiscono globalmente ai sottufficiali, e non specificamente a quelli dell'Aeronautica militare. Le difficoltà sono, però, state superate in maniera piuttosto elegante e senza alcun sotterfugio, perchè si viene incontro a 600 unità con una spesa, che ascenderebbe di molto oltre il miliardo, ma che abbiamo dovuto contenere entro 991 milioni di lire, anche per evitare che si possa, attraverso una cifra dell'ordine dei nove zeri, ritenere eccessiva la spesa.

Nel dare atto alla Presidenza e alla Commissione della sollecitudine con cui hanno voluto esaminare il problema e della propensione a risolverlo nel senso proposto, sottolineo che se il disegno di legge in discussione, il quale riguarda una massa notevole di sottufficiali, è giunto così tardivamente alla conclusione del suo *iter*, lo si deve proprio unicamente al fatto che esso riveste un carattere parziale. Peraltro la sua approvazione lascia impregiudicato l'obbiet-

tivo dell'ampliamento dell'organico delle Forze armate, che sarà disposto allorchè migliori condizioni di bilancio ed eventuali integrazioni da parte del Tesoro lo consentiranno. Ad ogni modo, pur se di valore contingente, il provvedimento è molto atteso, ed è per ciò che siamo lieti di dichiarare che, grazie all'iniziativa parlamentare, il Ministero della difesa, nonostante alcuni freni dovuti subire da parte del Tesoro, è riuscito a trovare il modo di avviare a soluzione il problema.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Fermi restando i soprannumeri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei gradi di maresciallo di prima, di seconda e di terza classe e le modalità del loro riassorbimento, per gli anni 1968, 1969 e 1970 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sono consentite promozioni al grado di maresciallo di prima classe in numero di 650 unità annue in aggiunta alle promozioni derivanti dalle normali vacanze organiche. Per i predetti anni possono essere valutati per la promozione al grado di sergente maggiore i sergenti che abbiano compiuto 10 anni di servizio dalla data di arruolamento.

In corrispondenza dei soprannumeri nel grado di maresciallo di prima classe, derivanti dall'applicazione della presente legge, restano vacanti altrettanti posti di sergente in ferma volontaria o in rafferma rispetto all'organico annualmente determinato dalla legge di bilancio.

All'assorbimento del soprannumero verificatosi nel grado di maresciallo di prima classe, in applicazione della presente legge, si provvede a norma dell'articolo 28 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 991 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1968 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso mi corre l'obbligo di testimoniare, come vecchio pilota, la mia riconoscenza a tutti i sottufficiali dell'Aeronautica militare, soprattutto a quelli che volano (e che talvolta si trovano nella condizione di farlo magari con un apparecchio molto veloce pilotato da me, e, ciò nonostante, vanno sereni e tranquilli), i quali hanno tra l'altro dimostrato la capacità di adeguarsi rapidamente alle esigenze dei moderni velivoli di provenienza straniera, che pure sono di una estrema complessità.

A tutti i sottufficiali dell'Aeronautica, a qualunque categoria appartengano, personale di volo o no, intendo mandare un saluto pieno di affetto e di riconoscenza, non senza inchinare l'animo mio alla memoria dell'ultimo Sottufficiale immolatosi ieri in volo, mentre faceva da istruttore a un giovane guardiamarina. Mi sento estremamente legato a questi figli del popolo, ai quali ho sempre detto chiaramente: « Voi senza di noi potreste pilotare (perchè sanno farlo); noi senza di voi non potremmo fare nulla ». Mando, perciò, loro veramente di cuore un ringraziamento commosso, un affettuoso augurio nel momento in cui variamo un provvedimento parziale, che servirà a placare per qualche tempo le loro legittime aspirazioni, ma che non pregiudica in futuro una soluzione più ampia e globale del problema.

P E L I Z Z O . Mi associo al saluto ai sottufficiali dell'Aeronautica, e con l'occasio-

ne ricordo la circostanza davvero non consueta che il giorno 17 prossimo si terrà in Roma il raduno nazionale degli Alpini. Penso che la nostra Commissione sarà senz'altro presente con una sua delegazione a tale raduno dei nostri magnifici alpini, ai quali invio un affettuoso saluto.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge, di iniziativa del deputato Pacciardi: « Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria » (2736) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca, adesso, la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Pacciardi. « Estensione dell'assegno straordinario previsto dalla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che, in data 5 marzo scorso, la Commissione finanze e tesoro comunicò il seguente parere:

« All'onere, di ammontare imprecisato, che verrebbe comportato dal provvedimento a carico del bilancio dello Stato, sarebbe fatto fronte con riduzione dello stanziamento di parte corrente del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per l'anno finanziario 1968.

In effetti, però, l'accantonamento di lire 26 milioni di cui al capitolo n. 3523 (fondo globale - elenco n. 5) per l'estensione del l'assegno straordinario ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, risulta utilizzato per la copertura del disegno di legge n. 2674, già approvato dalla Camera dei deputati, e che ha ricevuto la definitiva approvazione del Senato in data 21 febbraio 1968.

Non può conseguentemente tale copertura essere di nuovo invocata in favore del disegno di legge n. 2736, in esame.

È necessario, quindi per dar modo alla Commissione finanze e tesoro di esprimere parere favorevole, che venga indicata altra fonte di copertura in ossequio al disposto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione ».

Peraltro, oggi, la stessa Commissione ha comunicato il seguente parere suppletivo:

« A seguito del parere trasmesso in data 5 marzo c.a., la 5ª Commissione, data la finalità del provvedimento, ritenuto che la riserva contenuta nell'ultimo periodo del parere stesso possa essere superata, con la intesa che alla somma occorrente per far fronte all'onere recato dal disegno di legge in esame sia provveduto con riduzione dell'importo di lire 10 miliardi iscritto nell'elenco 5 del capitolo 3523 — amministrazioni diverse — destinato a " Regolazioni finanziarie varie ", non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento ».

Lo scoglio finanziario è quindi superato e possiamo procedere nella discussione del disegno di legge.

P I A S E N T I , *relatore.* Nel febbraio del 1963 questa Commissione approvò un disegno di legge, di iniziativa parlamentare, per la concessione di un assegno annuo di un milione di lire ai decorati di medaglia d'oro al valore militare viventi. Fu fatto allora giustamente notare da alcuni colleghi che si trattava di un provvedimento parziale, recante almeno due incongruenze: nulla era previsto per i familiari delle medaglie d'oro non deceduti sul campo, ma successivamente, i quali invece, secondo la prassi, avrebbero dovuto aver diritto alla riversibilità dell'assegno; la seconda concerneva la omissione dal beneficio dei familiari delle medaglie d'oro cadute sul campo. Evidentemente le due incongruenze erano correlate, perchè, non riconoscendosi il diritto all'assegno di riversibilità ai familiari delle medaglie d'oro deceduti successivamente al con-

ferimento della ricompensa, non lo si riconosceva nemmeno alle vedove e agli orfani che pure non avevano avuto la gioia di riabbracciare il loro congiunto.

Alla prima delle incongruenze, ossia alla mancata riversibilità dell'assegno straordinario concesso ai decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, si è posto recentemente riparo, esattamente il 21 febbraio scorso, allorchè proprio noi abbiamo approvato un disegno di legge — testo unificato delle proposte presentate all'altro ramo del Parlamento rispettivamente dai deputati Cariota Ferrara, Napolitano Francesco e Roberti — con il quale la concessione dell'assegno straordinario di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358 (assegno straordinario a vita di un milione di lire annue ai decorati di medaglia d'oro al valor militare) è estesa dal 1° gennaio 1968, nella misura ridotta del cinquanta per cento e alle medesime condizioni (concetto della riversibilità) a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Rimaneva da far fronte alla seconda incongruenza, cioè alla mancata corresponsione dell'assegno ai familiari dei decorati di medaglia d'oro caduti sul campo. A ciò provvede il disegno di legge in esame, di iniziativa del deputato Pacciardi, il quale stabilisce che la concessione dell'assegno straordinario di cui sempre alla legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, nella identica misura e alle stesse condizioni, a favore delle vedove di medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Anche in questo caso l'assegno straordinario sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 212.

Mi sono voluto documentare anche a proposito di questo assegno annesso alle varie medaglie e ho potuto constatare che a una medaglia d'oro spettano 60.000 lire annue; a una medaglia d'argento 18.750 lire. Se aggiungiamo a questo assegno anche ciò che compete per lo stato vedovile — ossia 55.000 lire annue per un ufficiale generale; 50.000 per un ufficiale superiore; 36.000 per un ufficiale inferiore; 20.000 per un sottufficiale — ci troviamo, comunque, di fronte ad un totale veramente miserevole.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge di cui ci stiamo occupando sia senz'altro da approvare, in quanto consente una perequazione alla cui base stanno motivi di evidente umanità; esso è insomma la sanatoria, di una palese ingiustizia.

B E R N A R D I N E T T I . Non vorrei avere la pretesa di correggere la lucida relazione del senatore Piasenti; ma mi corre l'obbligo di chiarire che, attualmente, i congiunti dei decorati di medaglia d'oro alla memoria non percepiscono 60.000 bensì 500 mila lire annue, concesse a distanza di due anni dalla prima presentazione di un mio disegno di legge, perchè solo allora — dopo aver cioè superato lo scoglio oltremodo resistente e impenetrabile del parere della Commissione finanze e tesoro — la Commissione difesa del Senato potè discuterlo e approvarlo, concedendo appunto soltanto 500.000 lire sul milione di cui già godevano e godono le medaglie d'oro viventi.

Perchè si concessero 500.000 lire? Perchè in quella circostanza non vi era disponibilità di maggiori finanziamenti; il Ministero del tesoro, cioè, potè reperire la somma necessaria a concedere soltanto l'assegno di 500.000 lire, anzichè di un milione. Peraltro, fu in quella stessa occasione che la Commissione difesa del Senato ebbe ad approvare un ordine del giorno contenente due precise istanze: 1) si chiedeva al Governo di reperire i fondi onde colmare la sperequazione tra l'assegno per la medaglia d'oro a vivente e quello per la medaglia d'oro alla memoria; 2) si auspicava l'adeguamento degli assegni annessi alle altre medaglie al valor militare, vale a dire medaglie d'argento e di bronzo, nonchè alle croci di guerra al merito.

Dieci giorni fa questa Commissione ha approvato un disegno di legge di iniziativa parlamentare con il quale è stata concessa la riversibilità dell'assegno straordinario a favore dei superstiti dei decorati di medaglia d'oro, deceduti successivamente al con-

ferimento della ricompensa. Oggi sta per approvare quello proposto dall'onorevole Pacciardi, con il quale si adegua l'assegno straordinario a favore delle vedove di medaglia d'oro al valor militare alla memoria a quello concesso alle medaglie d'oro viventi A questa considerazione aggiungo solo il ringraziamento a tutti gli onorevoli colleghi che si apprestano a dare il loro voto favorevole al provvedimento in discussione e al Governo per la sensibilità dimostrata, nonchè il richiamo alla necessità che la prossima, quinta legislatura repubblicana abbia ad affrontare e risolvere il secondo problema posto dall'ordine del giorno, che ho poco fa ricordato e che fu approvato all'unanimità dalla Commissione difesa del Senato nel 1965, quello, cioè, dell'adeguamento degli assegni annessi alle medaglie non d'oro concesse al valor militare.

V A L L A U R I . Se non ho capito male, la situazione attuale è la seguente: i decorati di medaglia d'oro viventi percepiscono un assegno straordinario annuo di un milione di lire e, qualora muoiano, sono i loro congiunti ad avere diritto ad un assegno annuo di 500.000 lire; le vedove di medaglie d'oro al valor militare alla memoria hanno pure diritto ad un assegno annuo di 500.000 lire. Il disegno di legge in esame che cosa intende stabilire? La concessione di un assegno straordinario annuo di un milione di lire solo alle vedove di medaglie d'oro alla memoria, e non anche alle vedove di medaglie d'oro decedute successivamente al conferimento della ricompensa, che rimane di 500.000 lire. Se così stanno effettivamente le cose, vorrei riflettere un momento sull'equilibrio delle nuove disposizioni contenute nel provvedimento in discussione.

B E R N A R D I N E T T I . Perchè dobbiamo procedere secondo due pesi e due misure?

A L B A R E L L O . Esatto: diamo a tutte e due le categorie un assegno o di 500.000 lire o di un milione, ma non a una di 500.000 lire e all'altra di un milione.

B E R N A R D I N E T T I . Le 500.000 lire ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro, deceduti successivamente, furono concesse come assegno di riversibilità.

R O F F I . Non discuto la misura dell'assegno; anzi, dico che, se essa fosse più elevata, sarebbe una cosa oltremodo opportuna. Quello di cui mi preoccupo, invece, è che con il disegno di legge in esame andiamo a intaccare un principio. Il compenso per la medaglia d'oro non ha soltanto un valore onorifico (perchè se così fosse, sarebbe la medaglia in sè a valere), ma è senza dubbio assimilabile al concetto di pensione; vale a dire, serve per le spese che incontra il vivente in quanto tale. Quando il beneficiario dell'assegno di pensione muore, perchè alla vedova o ai figli si dà la metà di quell'assegno, ossia si applica il principio della riversibilità? Perchè è venuta a cessare una unità, quindi sono venute a cessare le sue spese, alle quali si intendeva far fronte mediante la metà dell'assegno di pensione. Il fatto che una persona sia deceduta sul campo di battaglia o successivamente, per malattia o per qualunque altra ragione, non sposta i termini del problema: si tratta sempre di una vedova, alla quale si applica il principio della riversibilità, cui si riconosce, cioè, il diritto a continuare a percepire metà dell'assegno di cui godeva il marito. Nel caso specifico, non possiamo accettare il principio che un milione sia corrisposto annualmente a una medaglia d'oro vivente e un milione alla vedova di medaglia d'oro, perchè altrimenti sovvertiremmo appunto il concetto della riversibilità.

A L B A R E L L O . Forse il senatore Bernardinetti vuol farci toccare con mano l'argomento che chi è morto sul campo ha compiuto un sacrificio molto più grande di chi è morto dopo e che, di conseguenza, le rispettive medaglie d'oro hanno un valore differente. Faccio notare che ci sono delle medaglie d'oro che muoiono posteriormente al conferimento della ricompensa sol-

tanto perchè, pur avendo subìto delle ferite gravissime, per un caso assolutamente fortuito non sono rimaste sul campo; e che, oltre tutto, muoiono posteriormente dopo aver fortemente sofferto. Ad ogni modo, l'atto di eroismo è stato compiuto da chi muore sul campo e da chi sopravvive. Ragione per cui sono molto perplesso di fronte alla proposta di fare due trattamenti diversi, perchè creeremmo, tra l'altro, del malcontento in coloro che percepiranno mezzo milione nei confronti di coloro che ne avranno uno. Senza dimenticare che motivo di turbamento esiste già da parte di coloro i quali, decorati anche di 5 o 6 medaglie d'argento, che per me sono molto di più di una medaglia d'oro, non hanno ottenuto alcun riconoscimento particolare, per uno dei tanti misteri della legislazione italiana.

Z E N T I . Molto probabilmente sbaglio; ma mi pare di ricordare l'esistenza di una disposizione di legge sulla convertibilità di un certo numero di medaglie d'argento in una d'oro ai fini del diritto all'assegno.

P R E S I D E N T E . La convertibilità non è tassativa, ma discrezionale.

Per quel che concerne il disegno di legge in discussione penso che non sia possibile stabilire una differenziazione fra medaglie d'oro, cioè a dire tra chi è caduto nel compimento dell'episodio bellissimo per il quale poi ha avuto il sommo riconoscimento, e chi, invece, è sopravvissuto all'atto di eroismo e ha ottenuto in vita la massima onorificenza al valor militare, perchè il morire o il non morire, come è stato giustamente già ricordato, può dipendere anche da circostanze occasionali. Senza dimenticare, come ha sottolineato il senatore Albarello, che si può sopravvivere, soffrendo, peraltro, delle gravissime mutilazioni o ferite riportate. Sarei, perciò, del parere di non fare delle comparazioni sempre poco opportune in tema di valore, proprio perchè è molto difficile stabilire se abbia sofferto più chi di colpo ha perduto la vita terrena per acquistare l'eterna, e chi è rimasto per 20, 30, 50 e più anni mutilato, sopportando stoicamente e cristianamente tremendi dolori. Porrei, piuttosto, un altro problema. Come abbiamo proceduto fin qui? In un primo tempo — come ha ricordato il senatore Piasenti nella sua lucidissima relazione — abbiamo concesso l'assegno di un milione ai sopravvissuti (ciò accadeva circa 5 anni fa, con le norme di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 358). Poi abbiamo concesso un assegno di mezzo milione alle vedove di coloro che avevano avuto la medaglia d'oro alla memoria. Successivamente, abbiamo esteso l'assegno di mezzo milione alle vedove dei decorati di medaglia d'oro non caduti sul campo. Per non operare discriminazioni di ordine ideale, proporrei di approvare oggi il disegno di legge in discussione nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, dandogli le caratteristiche di un provvedimento-pilota. Toccherà ai parlamentari della quinta legislatura provvedere a una ulteriore perequazione, ossia estendere anche alle vedove delle medaglie d'oro morte non sul campo l'assegno annuo di un milione, che oggi attribuiamo alle vedove delle medaglie d'oro alla memoria.

A L B A R E L L O . Facciamo subito quanto da lei proposto, senza aspettare oltre.

P R E S I D E N T E . Dovremmo far ripercorrere al disegno di legge il noto, lungo *iter* davanti alla Commissione finanze e tesoro, di nuovo davanti alla nostra Commissione e altrettanto presso l'altro ramo del Parlamento: non avremmo più il tempo necessario. Comunque, ho espresso un parere sereno e tranquillo. Ora siamo di fronte a due proposte: sentiamo il parere del rappresentante del Governo e poi la Commissione deciderà.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi corre l'obbligo di precisare che con legge 21 febbraio 1963, n. 358, fu concesso agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare un assegno straordinario a vita, irriversibile, di lire un milione in sostituzione dell'asse-

gno precedente di lire 60.000. La legge 31 marzo 1966, n. 172, estese tale assegno straordinario, nella misura ridotta del 50 per cento, ossia per 500.000 lire, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria. La Camera dei deputati l'11 gennaio scorso, unificando le proposte d'iniziativa dei deputati Cariota Ferrara, Napolitano Francesco e Roberti, ma non quella dell'onorevole Pacciardi (perchè non ancora confortata dal parere favorevole della Commissione finanze e tesoro) approvò un disegno di legge per la estensione dell'assegno straordinario, ancora nella misura ridotta del 50 per cento, ai congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa. Tale disegno di legge è diventato legge a seguito dell'approvazione da parte di questa Commissione del Senato il 21 febbraio scorso.

Nel frattempo, la proposta del deputato Pacciardi, ottenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, è stata discussa e approvata dalla Commissione difesa della Camera. Essa estende ai congiunti di medaglia d'oro al valor militare alla memoria l'assegno straordinario concesso ai decorati di medaglia d'oro viventi, ossia nella misura di un milione di lire annue.

Poichè peraltro si ottenne il parere favorevole della Commissione tesoro, la Commissione difesa della Camera, per motivi di opportunità politica ed amministrativa che non sta a me giudicare, ritenne nella sua libera ed autonoma responsabilità di approvare il provvedimento, anche se il rappresentante del Governo fece presente che poteva determinarsi uno squilibrio — come specificato nel primo parere della Commissione finanze e tesoro del Senato — non tanto sul merito del disegno di legge, quanto sulla copertura dell'onere di 26 milioni di lire per il quale si fa riferimento al capitolo 3523, già utilizzato per il finanziamento del disegno di legge n. 2674 d'iniziativa dei deputati Cariota Ferrara ed altri, approvato dalla Camera nella seduta del'11 gennaio e dal Senato il 21 febbraio scorso.

Il Governo si trova ora di fronte ad un parere suppletivo della Commissione finanze e tesoro, che non si oppone più all'ulteriore corso del provvedimento. Così stando le cose e nell'ipotesi che la Commissione dovesse pronunciarsi favorevolmente al disegno di legge, non sarà certo il Governo ad opporvisi per le stesse ragioni espresse nell'altro ramo del Parlamento. Personalmente, quindi, proprio per non creare una evidente situazione di imbarazzo, lascio la Commissione difesa arbitra di ogni decisione, raccomandando a tutti, però, — come diceva l'onorevole Presidente — di considerare il provvedimento quale il riavvio di un processo di futuri miglioramenti, la cui dinamica sarà certamente più celere nella quinta legislatura.

Ripeto che mi sono trovato nella angosciosa ed antipatica condizione di dover rappresentare certe esigenze sulla scorta di un parere espresso fino a ieri in senso sfavorevole dalla Commissione finanze e tesoro. Tuttavia, data la delicatezza della materia, non vorrei che fosse proprio il rappresentante del Governo (il quale sotto certi aspetti si associa ad alcune considerazioni qui espresse) a doversi assumere la grave responsabilità, di fronte ad una categoria di cittadini così benemerita e generosa, di correggere quello che è un evidente errore di carattere tecnico.

Forse, dovrei chiedere un aggiornamento della discussione onde potermi consultare con gli uffici e con lo stesso Ministro della difesa; se invece dobbiamo dar luogo a un provvedimento, il quale soddisfi la categoria dal punto di vista morale e costituisca il riavvio ad un eventuale riesame nella futura legislatura, lasciando libero il Parlamento di adottare la decisione che ritiene più opportuna, io ritengo di poter dichiarare che da parte del Governo non esiste una opposizione, così come non esiste un assenso di piena convinzione.

V A L L A U R I . Non sono assolutamente d'accordo su questa visione « a scatti » del problema. Fatti i dovuti conteggi, la estensione a tutti del beneficio comporterebbe un maggior onere di 26 milioni. Se dunque, è morale spendere 200 milioni, non lo è del pari una spesa di 226 milioni?

In secondo luogo, poi, è morale dare un milione ad alcuni congiunti dei decorati di medaglia d'oro e mezzo milione ad altri? Vorrei una risposta a questa domanda.

Z E N T I . Onorevoli colleghi, dopo trenta anni di esperienza nella pubblica Amministrazione, posso dirvi con tutta sincerità che non c'è nulla che mi crei pesanti problemi di coscienza, quanto il trovarmi di fronte a situazioni di sperequazione.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Sia ben chiaro che non intendo affossare il disegno di legge, tanto più se si consideri che la Commissione ha già approvato un altro provvedimento nella seduta del 21 febbraio scorso!

Z E N T I . Anzi, io volevo rendere merito all'onorevole Sottosegretario delle informazioni che con estrema chiarezza ci ha fornito circa il faticoso e complicato *iter* del disegno di legge e riconoscergli di essersi comportato con una delicatezza ed una sensibilità quali ci si devono aspettare da un rappresentante del Governo.

Di fronte al pericolo, però, di una disparità di trattamento, la mia coscienza si blocca, tanto che annuncio fin da adesso l'astensione dal voto. A meno che — cosa che invito il Presidente e i colleghi a voler fare — non si ritenga di accogliere il suggerimento del rapprsentante del Governo di aggiornare la discussione. Nulla ci vieta, del resto, di riunirci anche tre volte in un giorno fino a domenica per riesaminare e possibilmente risolvere questo delicatissimo problema. Può darsi che di qui a qualche brevissimo intervallo di tempo l'onorevole Guadalupi ci offra qualche ulteriore possibilità di uscire da un *impasse* non voluto da noi, ma determinato da uno stato di coscienza di fronte a una sperequazione di trattamento.

Dico di più: perchè dare volutamente vita a un atto di ingiustizia in attesa che la quinta legislatura vi ponga riparo? Se dobbiamo fare qualcosa oggi, cerchiamo di farlo senza provocare sperequazioni: studiando, per esempio, la possibilità di estendere a tutte e due le categorie l'assegno cosiddetto di riversibilità nella misura di un milione di lire. Penso che abbiamo ancora tempo per fare ciò.

B E R N A R D I N E T T I . Ringrazio della possibilità concessami di ulteriormente intervenire nella discussione. Lo faccio nella illusione di contribuire a chiarire gli aspetti del problema. Innanzitutto osservo che l'assegno di cui ci stiamo occupando, sia esso attribuito a medaglie d'oro viventi o alla memoria oppure ai loro congiunti, non possiede alcun elemento per poter essere inquadrato e confuso in un qualsiasi rapporto pensionistico: una cosa è l'assegno straordinario concesso in riconoscimento di un atto di valore, un'altra è l'assegno ordinario di pensione.

A L B A R E L L O . Noi non discutiamo questi aspetti giuridici; mettiamo in dubbio l'opportunità che tale assegno straordinario sia di un milione per una categoria e di mezzo milione per un'altra.

B E R N A R D I N E T T I. Quando, nel 1963, il Parlamento dispose la rivalutazione da 60.000 lire a un milione dell'assegno alle medaglie d'oro viventi, non considerò assolutamente la situazione dei congiunti delle medaglie d'oro alla memoria, che fruivano ugualmente dell'assegno di 60.000 lire. Nel 1965 fu esaminato un mio disegno di legge con il quale si rivalutava nella stessa misura di un milione anche l'assegno di 60.000 lire spettante ai congiunti delle medaglie d'oro alla memoria. Solo difficoltà di bilancio indussero a limitare a 500.000 lire la rivalutazione: non fu fatta assolutamente alcuna discriminazione tra le categorie delle medaglie d'oro alla memoria e delle medaglie d'oro a viventi. Tanto è vero che il Senato, nell'approvare il disegno di legge, approvò all'unanimità anche l'ordine del giorno che già ho ricordato e nel quale si auspicava al primo punto una completa rivalutazione dell'assegno a favore delle medaglie d'oro alla memoria, non appena le condizioni di bilancio lo avessero consentito.

A questo punto si innesta il disegno di legge approvato definitivamente dalla Commissione difesa del Senato il 21 febbraio scorso, con il quale si è di fatto sovvertito il principio della irriversibilità dell'assegno straordinario, dato che si è ritenuto di stabilire che l'assegno di un milione concesso alle medaglie d'oro viventi viene attribuito ai congiunti all'atto del decesso del titolare, nella misura che sta alla base della riversibilità, ossia del 50 per cento.

Ritorna, pertanto, d'attualità il problema della rivalutazione dell'assegno straordinario ai congiunti delle medaglie d'oro alla memoria, che si impone come atto di giustizia e di accoglimento del voto espresso dal Senato nel 1965. Non si tratta di un problema di carattere giuridico, in quanto per i congiunti delle medaglie d'oro alla memoria non sussistono concetti di riversibilità e irriversibilità, autentiche o no, ed io prego gli onorevoli colleghi di volerlo esaminare alla luce di questi precisi dati di fatto. Lo ha detto lo stesso Presidente con parole acconce che non bisogna assolutamente fare comparazioni, nè confronti. Invece mi pare che qui si finisca proprio su questo ostacolo. Perchè? Per quale motivo volete che l'assegno ai viventi sia di un milione e quello alla memoria di mezzo milione? Non facciamo queste discriminazioni, tanto più che — lo dico a titolo di ipotesi assurda — se dovessimo proprio farle, ebbene dovremmo prima occuparci, e preoccuparci, di coloro che sono caduti sul campo e poi degli altri. Non insistete, vi prego, per la perplessità che scaturisce dall'ipotesi errata di una sperequazione tra le vedove delle medaglie d'oro alla memoria e quelle delle medaglie d'oro a viventi (alle quali ultime è stato concesso l'assegno a titolo di pseudo riversibilità: insisto, anche sotto un profilo giuridico, a dare una individuazione a quell'atto del Parlamento) nell'intenzione di non ricoonscere ciò che è giusto, perchè così facendo ottenete proprio l'effetto non voluto: quello di una discriminazione inaccettabile tra medaglie d'oro viventi e medaglie d'oro alla memoria. Penso che non vogliate e non dobbiate fare ciò; ed è per questo che vi prego di interrogare ulteriormente la vostra coscienza, affinchè non trascuriate di porre riparo oggi al grave atto di ingiustizia, commesso a suo tempo per cause di ordine esclusivamente finanziario.

P I A S E N T I , *relatore*. La situazione, che è stata or ora lumeggiata, mi era in realtà apparsa tale fin dall'inizio, in quanto è sufficiente dare una scorsa ai precedenti richiamati nella relazione scritta, che accompagna la proposta di legge dell'onorevole Pacciardi, per dedurne che si va incontro effettivamente agli inconvenienti lamentati da vari colleghi oggi. Perlatro, avevo ritenuto di poter superare le mie perplessità considerando che la rivalutazione dell'assegno attuata nel 1963 a favore delle medaglie d'oro al valor militare viventi — forse perchè allora non ci fu un sufficiente approfondimento del problema, o forse perchè quello era effettivamente l'intendimento dei proponenti — ebbe più che altro un carattere assistenziale. Infatti si disse (probabilmente fui io stesso a dirlo) che le medaglie d'oro hanno difficoltà a sistemarsi nella vita civile per tante ragioni, non ultimo il fatto che gli imprenditori (laddove non si tratti dello Stato o di un ente pubblico) sono piuttosto restii ad assumere decorati di medaglia d'oro, nel timore che possano rivelarsi elementi che avanzano continue rivendicazioni (conosco persone le quali, presentatesi come medaglie d'oro, hanno ottenuto l'effetto opposto, ossia non solo non sono state assunte, ma hanno ricevuto un reciso diniego).

Se l'assegno di medaglia d'oro persegue delle finalità che direi piuttosto anomale rispetto alla prassi previdenziale, mi metto sul piano di una vedova o di un orfano, che tale sia diventato a distanza di 12, 15, 20 anni dalla guerra, e di una vedova o di un orfano che tale sia dall'epoca della guerra. Evidentemente, in quest'ultimo caso, tenuto conto che lo Stato ha corrisposto un assegno di 60.000 lire, abbiamo una vedova o un orfano che dal 1945 e per molti anni si è trovato nella situazione d'un paria (quando si ragiona in termini di assegni

annui di 60.000 lire non mi sembra si possano adoperare altri termini). A questi « paria », cui nel 1963 abbiamo ancora riconosciuto un assegno inferiore alle medaglie d'oro viventi, oggi si riconosce il diritto a un assegno annuo di un milione di lire.

È anche vero che ci troviamo di fronte all'obbligo di sanare un'ingiustizia che risale a 20 anni fa e forse più. Ad ogni modo, la ragione per cui ho ritenuto di poter passare sopra questa evidente difformità, risultante dal testo del provvedimento, è costituita dalla diversa situazione della vedova del caduto sul campo, che ha dovuto magari allevare i figli fino ad oggi con quel misero assegno di cui parlavo poc'anzi, e della vedova del decorato morto in tempo successivo, che è un po' meno disagiata. Ad ogni modo, se si potesse giungere ad un aumento della cifra complessiva per venire incontro ai casi cui faceva cenno il senatore Vallauri, ne sarei molto lieto. Si tratta, tuttavia, di un aumento che ci costringerà a chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

ALBARELLO. È una cosa che non richiederà molto tempo.

VALLAURI. Signor Presidente, vi è stato un equivoco nell'*iter* del provvedimento, cioè non abbiamo compreso che le 500 mila lire date alle vedove dei caduti fossero un acconto di quello che avrebbero dovuto avere.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Credevo di aver dato una congrua spiegazione sul piano strettamente tecnico-finanziario.

VALLAURI. Abbiamo preso come parametro le 500 mila lire reversibili delle vedove dei caduti, ed in buona fede abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Oggi ci troviamo di fronte al trasferimento completo di questo assegno e ci troviamo scoperti proprio nei riguardi di quelle persone, che volevamo perequare.

Ora se questo assegno viene dato per l'eroismo e deve essere dato anche ai congiunti, a mio avviso va corrisposto in eguale misura sia ai congiunti dei caduti sul campo, sia a quelli dei caduti successivamente.

BERNARDINETTI. Chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro comporta però il rischio che non se ne faccia più nulla.

PRESIDENTE. Non bisogna dimenticare che una certa differenza esiste fra coloro che sono caduti sul campo e coloro che sono morti successivamente.

ALBARELLO. Mi permetto di contestare questa sua affermazione, signor Presidente, perchè se fosse vero che bisogna fare un trattamento diverso fra il caduto in combattimento ed il morto successivamente, magari per le ferite riportate, dovremmo applicare tale criterio a tutti, e non soltanto ai decorati di medaglia d'oro. non solo, ma coloro, ad esempio, che sono stati decorati di medaglia d'argento e sono morti sul campo avrebbero maggiore diritto di coloro che sono stati decorati di medaglia d'oro e sono rimasti in vita.

Non dobbiamo dimenticare che noi non abbiamo voluto premiare il sacrificio della vita, ma abbiamo voluto premiare l'eroismo in quanto tale.

Mi dolgo che il senatore Bernardinetti abbia voluto fare appello alla nostra coscienza. Ritengo che abbiamo sempre agito con coscienza e compiuto il nostro dovere. Non mi sembra opportuno, pertanto, sollevare certi argomenti, perchè sono troppo delicati. Si tratta di appelli che non accettiamo per alcun motivo — almeno io non li accetto — e concordo con il senatore Zenti quando ha fatto rilevare che quando si tratta di problemi di giustizia entra sempre di mezzo la coscienza; quando, infatti, si tratta di giustizia perequativa è soltanto la coscienza che decide e non si può stabilire di dare ad uno un milione e ad un altro 500 mila lire Ciò non ci può essere richiesto.

R O F F I . Anch'io debbo associarmi alle considerazioni fatte dai senatori Vallauri e Albarello. In particolare mi sembra che il senatore Vallauri abbia posto il problema nei giusti termini: quindici giorni fa, non avendo presenti tutti gli atti precedenti, noi avremmo commesso un errore; sta di fatto, però, che ci siamo agganciati al trattamento delle vedove dei caduti sul campo per stabilire che nessuna differenza poteva sussistere nei confronti delle vedove dei decorati in vita. Come possiamo dunque procedere oggi ad un nuovo aumento settoriale? Se il disegno di legge n. 2674 voleva costituire una perequazione, il provvedimento in esame non può non rappresentare una sperequazione.

A mio giudizio le soluzioni non possono che essere le seguenti: o si rimanda l'approvazione del disegno di legge alla prossima legislatura — personalmente non ne farò parte, ma ho molta fiducia in coloro che verranno — ed allora il problema potrà essere rivisto anche sotto il profilo della riversibilità dell'assegno; oppure si procede secondo un criterio di giustizia. Vi sono oggi a disposizione 200 milioni di lire, sul cui reperimento ha già espresso parere favorevole la Commissione finanze e tesoro. Orbene, modifichiamo la legge approvata il 21 febbraio scorso e stabiliamo che tale cifra sia equamente suddivisa fra tutti i superstiti delle medaglie d'oro: in tal modo le vedove dei caduti sul campo ci saranno ugualmente grate per essere passate da un assegno di 500 mila lire alla cifra di 700-800 mila lire, e, nel contempo, non si determinera una nuova situazione di sperequazione. La legislatura sta ormai per finire, ma vi sono ancora due o tre giorni a disposizione per poter procedere a tale modifica, anche considerando che la somma è stata reperita e che non sarà necessario ricorrere ad un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

In caso contrario sarà molto spiacente di dover votare contro l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ho già ricordato i precedenti del disegno di legge, come pure ho richiamato la necessità di sistemare la situazione di coloro che furono insigniti della medaglia d'argento, della medaglia di bronzo e della croce al valor militare.

Il provvedimento in esame è già stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e ora mi sembra che non vi sia più il tempo materiale per poter procedere a modifiche. Credo, pertanto, che l'unica cosa da fare sia di passare alla votazione: la Commissione è sovrana, e ciascuno deciderà secondo la sua coscienza.

Z E N T I . Vorrei accogliere il suggerimento dato poc'anzi dall'onorevole Sottosegretario: forse non sarà improduttivo; se se lo sarà, certo non gliene faremo alcun carico. Mi pare, infatti che egli avesse accennato alla possibilità di un rinvio della discussione del disegno di legge, il che ci avrebbe forse consentito di chiarire meglio il problema.

P R E S I D E N T E . Io penso che su questo punto è bene che la Commissione si assuma la sua responsabilità.

B E R N A R D I N E T T I . Poichè, se accogliamo degli emendamenti, questo disegno di legge non potrà essere più votato dalla Camera, possiamo presentare un ordine del giorno sulla questione della perequazione, affinchè il Governo s'impegni a provvedere nella prossima legislatura.

R O F F I . Dichiaro di astenermi per la contraddizione tra quello che abbiamo fatto quindici giorni fa e quello che facciamo oggi.

V A L L A U R I . Io mi astengo.

C A G N A S S O . Anch'io mi astengo.

A L B A R E L L O . Dichiaro di non voler partecipare alla votazione.

R O F F I . Mi astengo per protesta contro una votazione che viene fatta alla fine della legislatura.

P I A S E N T I , *relatore*. Mi pare che una votazione condotta in questa maniera, con tante astensioni, avrebbe un significato non troppo onorifico per gli interessati; e d'altra parte in tal modo si forza ulteriormente la volontà dei colleghi. Un voto contrario, d'altro lato, sarebbe ancor più deplorevole. Credo, perciò, che sarebbe opportuno chiedere un rinvio senza che il problema sia pregiudicato. Ne faccio, anzi, formale proposta.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sarebbe forse opportuno aderire alla richiesta di rinvio del senatore Piacenti.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare aderendo alla proposta del relatore, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Meo ed altri: « Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio » (2746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Meo, Caiati, Bologna, Sasso, Corona Giacomo, Pacciardi, Folchi, De Stasio, Buffone, Durand de La Penne, Lenoci, D'Alessio, Boldrini, D'Ippolito, Pietrobono, Fasoli, Terranova Raffaele, Biancani, Baldini, Gorreri, Bardini, Turchi, Abelli, Cuttitta e Abate: « Termine per la presentazione delle domande di rinvio del servizio militare per motivi di studio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I A S E N T I , *relatore*. Il problema, onorevole Presidente, consiste in una più chiara configurazione delle norme che regolano la presentazione di domande per il rinvio del servizio militare per motivi di studio, problema che è stato sollevato varie volte anche in questa Commissione, e relativo a una più chiara precisazione dei bandi di leva e delle modalità attinenti alla presentazione delle domande per ottenere il rinvio del servizio militare.

Questo disegno di legge viene esattamente incontro all'attesa di tanti giovani in preda alle difficoltà e alle incertezze, derivanti dall'interpretazione delle norme che regolano il reclutamento e i relativi bandi di leva.

Penso, quindi, che il provvedimento debba essere accolto, in quanto è l'esaudimento di un voto più volte espresso da noi e dai giovani interessati.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, è aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-*bis*:

« Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai Consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane è interessato.

I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10°

giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 14.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari